

poter rispondere se i mafiosi di Salemi, dei quali aveva invece fatto alcuni nomi quali sostenitori del parlamentare (Ingraldo, i Salvo, Zizzo), avessero appoggiato o meno "vari movimenti politici", essendo egli di Marsala (cfr. f.342 r. vol. v.u.). Siffatto atteggiamento, già per se stesso sospetto, acquista un particolare ed inequivoco significato, ove si consideri che il Monti ricoprì cariche pubbliche in Salemi assumendo in particolare nel 1952 la funzione di Sindaco (deliberazione n° 176 del 14.6.1952) per poi dimettersi il 19 gennaio 1956 a seguito del Decreto del Prefetto di Trapani (n.33622 del g. 8 agosto 1955) di sospensione dalla carica "per delle irregolarità amministrative addebitategli dal Consiglio di Prefettura di Trapani"; che era stato eletto Consigliere Comunale di Salemi nel 1956 (elezione non convalidata per pendenza di lite col Comune), nel 1940 (opzione per il Comune di Marsala) e nel 1964 e che il 16 giugno 1965 era stato nuovamente eletto Sindaco, dalla qual carica si era peraltro dimesso il 26 luglio dell'anno successivo (cfr. doc. n.6 fasc. P.C. Mattarella). Ciò posto e passando a considerare partitamente la posizione dell'Anca Martinez, va rilevato che il teste d'accusa ha formalmente dichiarato in udienza che in predetto a Marsala "era considerato il cervello dell'organiz-

del feudo era stata curata dall'Anca Martinez e compratori di molte parti ^{verso} erano risultati vari mafiosi, come i fratelli Bua, la moglie di Mariano Lipari attualmente in carcere, alcuni membri della famiglia Scimemi ed altri" (cfr. f.342 r. cit.).

Nel corso del dibattimento, il querelante ha invece chiarito, esaurientemente documentando ogni sua affermazione - a differenza del Monti e degli imputati - la posizione che egli ebbe ad assumere al riguardo, posizione che, mentre non autorizza in alcun modo le insinuazioni o meglio gli addebiti attribuitigli dal teste, lo pone al di sopra di ogni sospetto. Assumeva infatti l'Anca Martinez a proposito della "spartizione del feudo Genna - Spandò, detto Bel^llusa" che alla relativa operazione vi era interessata persona a lui legata da vincolo di parentela e che "in realtà si era trattato di una vertenza civile che era stata poi definitiva con una transazione fra il Vescovo di Maz^zzara del Vallo, designato dal defunto proprietario erede universale, ed i nipoti del de cuius, che erano "risultati solo legatari".

"Io ero amico del Vescovo e parente degli Spandò, ag^ggiungeva l'Anca Martinez, e quindi anch'io mi adoperai per

te del feudo, 30 ettari circa, quando il Vescovo mise in vendita la proprietà per addivenire alla transazione con i nipoti del de cuius". E fra i numerosi acquirenti, circa 150, non escludeva il dichiarante qualche membro della famiglia Bua, dipendente della famiglia Genna-Spanò.

Ciò posto, mentre dalla copia autentica del testamento pubblico del defunto cavalier Benedetto Genna, risulta che in effetti costui dispose della sua cospicua proprietà fondiaria, ammontante a diverse centinaia di ettari, per la istituzione di un Istituto di Beneficenza nominando erede universale il Vescovo pro tempore di Mazzara del Vallo e legatari i suoi nipoti, dallo stesso atto risulta pure che esecutore testamentario fu nominato un membro della famiglia del defunto e non anche il querelante che, pertanto, non ebbe mai alcuna veste legale per intervenire e soprattutto per intervenire in maniera tanto determinante da potere esser considerato il cervello della organizzazione mafiosa in merito alla vendita della proprietà terriera di Casa Genna. Non solo, ma mentre dall'atto notorio in data 15 aprile 1966 e dagli estratti per riassunto degli atti di matrimonio emerge un sia pur lontano rapporto d'ordine familiare fra il defunto testatore e la figlia dell'Anca Martinez, dal certificato rilasciato dal segretario dello

to Bua Antonio in qualità di fattore dell'Azienda Bellusa in territorio di Marsala; che dal marzo 1946 era successo al posto del predetto il figlio, Bua Giuseppe, e che, morto il Cav. Genna, il Bua Giuseppe era passato, pure come fattore dell'anzidetta azienda Bellusa alle dipendenze della eredità dello stesso, amministrata dal suo esecutore testamentario (cfr. doc. esibiti dalla P.C. Anca Martinez alla udienza dell'undici ottobre 1966, in relat. fasc.).

Nulla di strano quindi se l'Anca Martinez in qualche modo ebbe a seguire la complicata vertenza e se i fratelli Bua poterono acquistare una parte del feudo in sede di divisione, avendo un titolo sufficientemente giustificativo per partecipare agli acquisti, magari con preferenza rispetto agli altri. Che anzi ^{le} considerevoli dimensioni del comprensorio ben giustificano l'elevato numero di acquirenti indicato dall'Anca Martinez nel corso della sua deposizione.

Comunque non può non rilevare il Tribunale la grossolana incongruenza in cui è caduto il teste che, pur limitando l'attività mafiosa del diffamato ad un solo episodio, non ha esitato ad indicarlo pubblicamente come colui che avrebbe organizzato e diretto in chiave mafiosa la

re alle parti contendenti, la cui autorità, specie quella del Vescovo di Mazzara del Vallo, non può davvero esser posta in dubbio.

Risultano invece essenzialmente confermate le proteste di laboriosità e di rettitudine avanzate dal querelante, che, in udienza, ha, fra l'altro, ricordato di aver ricoperto uffici d'indiscutibile prestigio e di sicura delicatezza, essendo stato amministratore del Banco di Sicilia e Presidente degli industriali ed agricoltori siciliani. Dichiarava infatti ^{espressamente} il dott. Francesco Inturrisi, attuale Questore di Palermo, ~~espressamente e pubblicamente~~ che "L'Anca Martinez come i suoi familiari e parenti godono di buona estimazione nel luogo in cui vivono (Marsala) (cfr. f. 315 vol. v.u.). Aggiungeva ancora l'Inturrisi di non aver mai sentito parlare dell'Anca Martinez "quale cervello della mafia", ma anzi di averne sentito dir sempre bene e di non aver ordinata nessuna indagine nei di lui confronti (cfr. ff. 315 r. e 316 vol. v.u.) neppure dopo la pubblicazione del dossier da parte del Dolci e dell'Alasia.

9 - L). Va infine considerata la posizione dell'on. Calogero Volpe, chiamato in causa, seppur accidentalmente, nel

integralmente, nella presente sentenza.

Nella dichiarazione n.20 venivano precisati gli asse-
riti rapporti in Corleone fra il parlamentare ed il dott.
Navarra "allora capomafia autorevole della zona" ed il di
lui luogotenente, tal Vincenzo Collura. "Quando Calogero
Volpe arrivava, si abbracciavano e baciavano con Navarra da
vanti a tutti. Navarra - si aggiungeva nella dichiarazione -
è sempre stato uno dei più attivi a distribuire i facsimili
per i democristiani soprattutto per Calogero Volpe. I liggia
ni facevano votare per Mattarella, i Novarrini per Volpe".
Orbene, nella deposizione giurata che il Volpe ha re-
so nel corso del dibattimento (cfr. f.167 e segg. vol. v.u.)
lo stesso, pur ammettendo sinceramente e spontaneamente di
aver conosciuto il medico Michele Navarra all'Università di
Palermo nel 1934, quando entrambi frequentavano come studen-
ti in medicina la locale clinica chirurgica, di averlo incon-
trato ancora nel 1946 e poi nel 1955 quando si era voluto
interessare fattivamente in Corleone anche per la costruzio-
ne del nuovo edificio dell'ospedale civile di cui era diret-
tore il Navarra e quindi, di aver avuto soprattutto in questo
ultimo periodo contatti con il predetto come peraltro col
presidente e con i membri del consiglio di amministrazione

ed il Collura, del quale il Volpe ha assunto di averne ap-
preso l'esistenza e la "funzione" solo dai giornali. Dichia-
rava, inoltre, il querelante di aver conosciuto in Corleone
il Presidente del Comitato civico dell'Azione Cattolica e
della Giunta Diocesana locale e poi Sindaco del paese, dott.
Leonardo Liggio che, interrogato in proposito (cfr. f.298 r.
e 299 vol. v.u.), mentre confermava l'appoggio conferito al
Volpé dalle organizzazioni Cattoliche di Corleone, formal-
mente dichiarava che il Navarra, che si diceva democratico-
cristiano e che probabilmente era stato iscritto al partito
per qualche anno, non aveva mai avuto "incarico alcuno né
aveva partecipato alla vita politica della Sezione". Confer-
mava ancora il Liggio il clamoroso e tumultuoso comizio te-
nuto nel 1946 dal Volpe che, senza esitazione, aveva attac-
cato i separatisti - di cui all'epoca eran ben note le al-
leanze - suscitando la vivace reazione dei presenti ed il
brusco scioglimento dell'assemblea. Avventate quindi, o me-
glio del tutto inconsistenti devono ritenersi le suddette
affermazioni che, peraltro, alcun riscontro hanno ottenuto
per opera degli imputati nel corso del dibattimento, come
del pari infondato deve considerarsi quanto affermato nelle
dichiarazioni n.22 e 23 concernenti la contrada Ficuzza,
frazione del Comune di Corleone, siccome già rilevato allor

Quanto poi alla situazione descritta dal teste Tanino D'Andrea, sulla cui inattendibilità vanno richiamate in questa sede tutte le considerazioni fatte altrove, ^{secondo} per cui nelle settimane precedenti (quelle) le elezioni del 1958, Calogero Volpe era (è) venuto qui ad Alia non per tenere un comizio ma per incontrarsi in un locale parrocchiale con un gruppo di persone tra cui, a quanto si è saputo, Matteo Vallone figlio, Matteo Vallone padre, Ditta Vincenzo, Matassa Giuseppe, indicato come ladro di bestiame esecutore e Don Botindari; Ma c'erano anche persone non mafiose", non può non rilevare il Tribunale, preliminarmente, la naturale inaccettabilità della notizia, fondata non su scienza diretta del confidente o di persone dallo stesso indicate per l'eventuale riscontro, ma su un determinato, vago, fumoso riferimento a voci o pettegolezzi probabilmente corsi nel paese, come tali privi di qualsiasi validità a fini probatori. Non solo, ma l'accento a persone non mafiose presenti alla riunione, mentre da un verso toglie anche in astratto ogni significato all'incontro, in occasione del quale ovviamente non avrebbe potuto esser trattato nulla di illecito proprio per la presenza di estranei all'ambiente mafioso, mostra dall'altro con tutta evidenza la preoccupazione del teste di trincerarsi dietro una comoda ambiguità al fine evidente di sottrarsi ad ogni responsabilità in ordine alle noti-

lante a conferma della sua categoria smentita (cfr. f.169 vol. v.u.), ^{ha} dichiarata che su personale ^{suo} interessamento, il Volpe aveva ricompreso nel ^{proprio} giro elettorale, effettuato per le elezioni del 1963, il Comune di Alia, nel quale non si era mai recato nelle precedenti campagne elettorale e che nel paese "era stato ricevuto nell'asilo della Madonna delle Grazie - la cui superiora Suor Maria Pace era sua compaesana" - dopo aver tenuto una riunione politica nella locale sezione democristiana. Dichiarava inoltre il Restivo di aver avuto occasione di parlare col Padre Botindari da alcuni anni - 10 o 12 - parroco di Alia, il quale gli aveva detto di non conoscere l'on. Volpe e di non averlo mai ricevuto nella sacrestia della sua Chiesa (cfr. capitolo di prova a f.5 lista test. Volpe del 26.3.1966 e f. 359 vol. v.u.).

Altamente significativo e sicuramente indicativo della inconsistenza della notizia riferita dal D'Andrea nella sua dichiarazione appare poi, a giudizio del Collegio, la comparazione dei risultati elettorali riportati in Alia dal Volpe che, mentre nelle elezioni del 1958, quando cioè avrebbe avuto l'appoggio mafioso aveva ottenuto appena 30 voti di preferenza, in quelle del 1963, non menzionate dal teste eppertanto svoltesi senza illecite interferenze, eb-

noto, all'on. ~~Bernardo~~ Mattarella, ad un certo punto la narrazione vien portata sull'on. Volpe che avrebbe, dopo il 1958, soppiantato il collega nelle simpatie e nella preferenza della mafia "La mafia che prima lavorava per la D.C. e per Mattarella, alle politiche - si assumeva testualmente nella dichiarazione - dopo la rottura (e più esattamente per le ragioni dette sopra, dopo il 1958) ha dato nelle elezioni politiche i suoi voti a Calogero Volpe, diffondendo i fasci mili per questo deputato a cui è noto la mafia si è appoggiata abitualmente: i 19.000 voti che nel '63 sono andati in meno a Mattarella rispetto l'elezione precedente, sono passati in gran parte a Calogero Volpe che, infatti, ne ha ricevuti 21.000 in più".

In proposito deve rilevare subito il Collegio, richiamando in questa sede quanto altrove già evidenziato, che detta parte della dichiarazione n.4 a seguito della escussione del teste Saverio Mazzara, indicato dagli imputati quale autore della dichiarazione stessa, risulta non riferibile nè al Mazzara nè ad altri, avendo il predetto, sotto il vincolo del giuramento, contestato di aver mai trasmesso agli imputati le informazioni in oggetto (cfr. f.379 vol. v.u.) ed essendosi ben guardati il Dolci e l'Alasia di indicare chi, eventualmente, poteva esserne l'autore.

to a "registrare che era stato accertato questo fatto nella sua globalità, così come dimostravano le cifre, senza indagare Comune per Comune". "Non feci indagini per stabilire il modo con cui i voti si spostavano Comune per Comune, Sezione per Sezione", meglio dichiarava l'imputato (cfr. f.158 r. vol. v.u.), così dando esattamente la misura della serietà ed onestà con le quali venivano condotti gli accertamenti, analizzati i risultati, e tratte le conclusioni. Ma il Volpe nella sua deposizione giurata (cfr. ff. 169 r. - 170 vol. v.u.) ha decisamente smentito le anonime insinuazioni contenute nella parte della dichiarazione n.4 che lo concerneva, assumendo che la ragione dell'aumento di voti preferenziali registrato in suo favore nelle elezioni del 1963 rispetto a quelle precedenti, andava individuata, secondo quanto riferitogli da "vari organizzatori sindacali locali" nelle "profigne attività di governo"^{svolta} a favore dei ferrovieri quando aveva rivestito dal 1960 al 1962 l'incarico di sottosegretario ai Trasporti. "Costoro, dichiarava testualmente il Volpe, ed in particolare quelli del compartimento di Palermo mi avevano votato compatti: anche quelli che non nutrivano le mie stesse idee politiche. In Sicilia, dichiarava ancora il querelante, vi è un solo compartimento ferroviario con sede a Palermo: conseguentemente a Palermo ri-

di dipendenti e particolarmente

puntuale ed integrale conferma nelle deposizioni dei testi Frasca Saverio, Zacco Michele, Buccellato Antonino e Pace Piero che, concordemente, hanno riferito in merito agli orientamenti elettorali in favore di Calogero Volpe da parte dei ferrovieri della Sicilia Occidentale in occasione delle elezioni del 1963.

E così il Frasca (cfr. f.346 r. vol. v.u.), nella sua qualità di segretario compartimentale dell'unione sindacale Ferroviari, non aderente alla C.I.S.L., espressamente dichiarava che per le elezioni del 1963 si era impegnato come molti altri delle Ferrovie "per un'affermazione politica dello on. Volpe" verso il quale la categoria aveva "un debito di riconoscenza per il fattivo interessamento che egli, quale Sottosegretario ai Trasporti le aveva manifestato" "riuscendo a far divenire legge la proposta a favore del personale delle ferrovie."

Aggiungeva ancora il Frasca, per scienza diretta, "che molte persone anche di fede politica diversa avevano votato per Volpe, a titolo di riconoscenza e di stima". Dichiarazioni analoghe rendevano il Buccellato, già Capo della Segreteria particolare del Volpe (cfr. f. 346 r. vol. v.u.) ed il Pace, (cfr. ff. 326 r. e 327 vol. v.u.) organizzatore sindacale della S.A.L.F.I. aderente alla C.I.S.L.,

Stato - ben ottomila nella Sicilia Occidentale - in favore del parlamentare, ricordavano, sottolineandone il significato particolarmente sintomatico, una riunione di ferrovieri tenuta in Castelvetro, ove i convenuti, nonostante il cospicuo ritardo - circa quattro ore - col quale era arrivato il Volpe, lo avevano pazientemente atteso, poi dimostrandosi tutti orientati in suo favore.

Altrettanto rilevante risulta la deposizione resa dal teste Zacco, Presidente delle A.C.L.I. di Palermo e consigliere della S.A.L.F.I., il quale ricordando (cfr. ff. 327 r. e 328 vol. v.u.) più specificamente i meriti acquisiti dallo on. Volpe, che si era fattivamente adoperato per risolvere i problemi della categoria fra cui quello dei "ruoli aperti", ^{di cui} dei quali avevano beneficiato i ferrovieri su scala nazionale, testualmente dichiarava che "Nelle elezioni del 1963 manifestammo la nostra riconoscenza a Volpe sparpagliandoci per la Sicilia per far votare la coppia Volpe - Del Castello".

Aggiungeva inoltre che le A.C.L.I. di Palermo, forti di circa trecentocinquanta persone, si erano messe in contatto con l'Azione Cattolica e che negli ambienti ove si erano rivolti non avevano mai incontrato intralci, ma "solo benevolenza verso l'on. Volpe".

dichiarato avversario politico dell'on. Volpe, ha onestamente riconosciuto che il parlamentare aveva sempre riportato successi elettorali nel suo paese nativo e che nulla ^{egli} poteva dire in merito all'asserito spostamento ~~in suo favore~~ dei voti già accordati al Mattarella (cfr. f.478 vol. v.u.).

Smentito quindi l'asserito travaso di preferenze fra i due parlamentari e soprattutto il motivo che lo avrebbe determinato - in ordine al quale peraltro gli imputati hanno al solito disertato la prova - parimenti priva di qualsiasi consistenza ~~deve ritenersi~~, in assoluta e concreta aderenza agli elementi di ~~convincimento~~ acquisiti agli atti nel corso del giudizio, l'affermazione contenuta pure nella dichiarazione n.4 che il Volpe era un deputato al quale la mafia si era notoriamente ed abitualmente appoggiata. Affermazione quest'ultima che sostanzialmente si ritrova anche nelle altre dichiarazioni dianzi esaminate, nelle quali, peraltro, appare di volta in volta puntualizzata con riferimento a situazioni particolari, e che, così arricchita, è stata analiticamente riprodotta in rubrica, ove dell'on. Volpe si parla infatti, con esplicito richiamo all'art. 595, 1° cpv.

C.P., come di persona legata alla mafia, amica di mafiosi, di pregiudicati e di diffamati dalla voce pubblica, quali autori di delitti contro il patrimonio e come benefattore

sione alla quale nulla hanno presentato gli imputati, consente di respingere le gravissime accuse, che in forza delle predette risultanze vanno riguardate alla stregua di inmotivato, malevole insinuazioni, prive come tali di qualsiasi dignità e validità.

Conviene ricordare che

Con sentenza in data cinque aprile 1952, il Tribunale di Palermo, 1^a Sezione Penale, dichiarava Pompeo Colajanni, deputato all'Assemblea Regionale Siciliana, colpevole del delitto di diffamazione aggravata per aver, comunicando con più persone direttamente e a mezzo di altoparlanti, offeso la reputazione dell'on. Volpe Calogero, con l'attribuzione di fatti determinati, dichiarando durante un discorso che il parlamentare "notoriamente legato alla mafia e a don Calò" aveva insediato sindaci mafiosi in tutta la provincia di Caltanissetta. Il giudizio originatosi da alcune gravi affermazioni dal Colajanni rivolte alla persona del Volpe nel corso di un discorso tenuto all'Assemblea Regionale durante il quale il parlamentare era stato definito come un esponente mafioso e ribadite nella lettera aperta fatta pubblicare dal predetto, in replica a quella di smentita del Volpe, sui quotidiani "Giornale di Sicilia" "Sicilia del Popolo" e "L'Unità", in cui testualmente egli affermava che quanto detto all'Assemblea Regionale lo andava ripetendo da anni in tutte le piazze di Sicilia, tutte le volte che in pub-

delle attribuzioni diffamatorie rivolte al Volpe, nonostante che sostanzialmente alcuna limitazione probatoria fosse stata imposta nel corso del giudizio (cfr. all.11 fasc. P.C. Volpe). Che anzi, pur ritenendo riconducibile nell'ambito della diffamazione generica la espressione indirizzata al Volpe di esser notoriamente legato alla mafia, concludeva il Tribunale osservando che dalle risultanze processuali "neppure sussisterebbe, se fosse ammissibile, la prova della fondatezza della suddetta generica accusa" (cfr. f.37 ~~acc.~~ cit.).

E la decisione del Tribunale trovava poi conferma nella sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Palermo, 4^a Sezione Penale, (cfr. f. n.12 fasc. P.C. Volpe), in data 10 dicembre 1952 (poi annullata senza rinvio dalla Corte Suprema di Cassazione che il 5.3.1955 dichiarava il reato estinto per amnistia), in cui, previa esclusione della attenuante dei motivi di particolare valore ~~intellettuale~~ morale e sociale concessi dal primo Giudice ed elevazione della pena, veniva ribadita la inconsistenza delle attribuzioni diffamatorie poste a carico dell'on. Volpe dal Colajanni, per il fallimento della prova della verità obbiettiva cui lo stesso era tenuto.

Sentenze quindi quelle soprariportate che, giustamente, rappresentano per la loro intrinseca autorità e per la